

Consultazione e-fatture libera per tutti

DI FRANCO RICCA

DS6901

Consultazione delle fatture elettroniche in libertà per tutti: anche i privati cittadini e gli enti, e non solo gli operatori economici, potranno accedere all'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate per visionare o acquisire le fatture ricevute senza necessità di aderire preventivamente al servizio fornito dall'Agenzia.

Anche le società e gli enti senza partita Iva, inoltre, potranno registrare un indirizzo telematico presso il quale ricevere i file delle fatture elettroniche.

È quanto prevede il provvedimento prot. n. 105669 firmato l'8 marzo 2024 dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, che dà attuazione alle disposizioni del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, modificando le regole tecniche per la fatturazione elettronica e per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (ex esterometro) contenute nel provvedimento 24 novembre 2022. Vediamo più da vicino queste novità, applicabili a decorrere dal 20 marzo prossimo.

Consultazione libera dei documenti. L'art. 4-quinquies del citato dl n. 145/2023, aggiunto dalla legge di conversione n. 191 del 15 dicembre 2023, ha modificato l'art. 1, comma 3, del dlgs 5 agosto 2015, al fine di stabilire che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate senza che sia necessaria la "richiesta" degli interessati. Il provvedimento delle Entrate ha pertanto rimosso la condizione della "previa adesione" dei consumatori finali ai fini dell'accesso alla consultazione ed acquisizione dei file delle

fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Di conseguenza, le fatture elettroniche sono rese disponibili in consultazione, in apposita area del sito internet dell'Agenzia delle entrate, a tutti gli interessati, siano essi persone fisiche o giuridiche, titolari o meno di partita Iva, compresi i consumatori finali, senza necessità di sottoscrivere un apposito contratto di servizio con l'Agenzia, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione dei documenti da parte del Sdi.

Analogamente, anche i consumatori finali potranno consultare nella stessa area i soli "dati fattura", cioè le informazioni fiscalmente rilevanti del documento (ad eccezione di quelle relative alla natura, qualità e quantità delle operazioni), fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dell'anno di riferimento. A differenza dei titolari di partita Iva, però, i consumatori non potranno delegare ad un intermediario la consultazione delle fatture elettroniche e dei "dati fattura".

Registrazione dell'indirizzo telematico. L'altra novità riguarda il recapito delle fatture elettroniche. Al riguardo, le modifiche apportate dal provvedimento estendono ai soggetti non titolari di partita Iva, diversi dalle persone fisiche, la possibilità di registrare un indirizzo telematico ai fini della consegna delle fatture elettroniche loro destinate, ossia un indirizzo di posta elettronica certificata oppure un codice destinatario. Da questa possibilità, finora riservata ai titolari di partita Iva restano quindi escluse solamente le persone fisiche che non sono in possesso del numero di partita Iva.

© Riproduzione riservata

